Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Sabato, 12 novembre 1932 - Anno XI — Numero 261

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 261 DEL 12 NOVEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti pel rimborso e per il conferimento di premi n. 72: **Società anonima ferrovie e imprese elettriche, in Camerino:** Elenco delle obbligazioni estratte il 25 ottobre 1932. — **Società per le forze idrauliche della Sila, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 24 ottobre 1932-X. — **Società anonima S. Henraux, in Querceta di Seravezza:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 27 ottobre 1932. — **Società romana del gas, in Roma:** Elenco delle obbligazioni estratte per il rimborso. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1932. — **Croce Rossa Italiana:** Elenco delle obbligazioni del prestito a premi sorteggiate nella 187ª estrazione del 2 novembre 1932. — **Miniere di Montevecchio, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 1ª emissione 10 per cento e 2ª emissione 8 per cento sorteggiate nella 3ª estrazione del 26 ottobre 1932. — **Città di Trieste:** Estrazione di obbligazioni del prestito della città di Trieste dell'anno 1899. — **Società della ferrovia sicula occidentale Palermo-Marsala-Trapani, in Roma:** Elenco delle obbligazioni di 2ª serie da rimborsare per sorteggio a decorrere dal 1° dicembre 1932. — **Officine elettriche genovesi, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 25 ottobre 1932.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73: **Consorzio di credito per le opere pubbliche, in Roma:** Abbruciamento di titoli ed elenco dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » estratti il 2 novembre 1932, e di quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso.

(6913)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1422.**

Esecuzione del Protocollo stipulato in Roma il 6 settembre 1932 fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'esecuzione dell'art. X del Trattato Lateranense.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data piena ed intera esecuzione al Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato in Roma l'11 febbraio dello stesso anno 1929;

Considerato che l'art. X del Trattato anzidetto prevede ulteriori accordi per la formazione degli elenchi tanto per l'esenzione dei Dignitari della Chiesa e delle persone appartenenti alla Corte Pontificia dal servizio militare, dal servizio di giurato (ora assessore presso le Corti di assise) e da ogni prestazione di carattere personale, quanto per le esenzioni stesse dei funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso nei suoi Uffici;

Ritenuto che tali accordi sono intervenuti mediante apposito Protocollo stipulato dalla Santa Sede e dall'Italia in Roma il 6 settembre 1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra la Santa Sede ed il Governo del Regno d'Italia stipulato in Roma il 6 settembre 1932 per l'esecuzione dell'art. X del Trattato Lateranense.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 48. — FERZI.

Protocollo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per l'esecuzione dell'articolo X del Trattato Lateranense.

La Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia hanno proceduto, di pieno accordo, alla formazione dei due elenchi contemplati dall'articolo X del Trattato Lateranense per la esenzione dal servizio militare, da quello di assessore presso le Corti di assise del Regno e da ogni prestazione di carattere personale dei Dignitari della Chiesa e delle persone appartenenti alla Corte Pontificia, nonchè dei funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli Uffici della Santa Sede ed ai Dicasteri ed Uffici da Essa dipendenti, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato medesimo.

Nel primo di tali elenchi vengono precisate per Dignità, Cariche e numero, e nel secondo sono menzionate nominativamente le persone che possono fruire delle esenzioni di cui sopra.

Gli elenchi stessi, raggruppati in due allegati (*A* e *B*), costituiscono parte integrante del presente Protocollo. L'allegato *B* è suddiviso in tre parti: n. 1, n. 2 e n. 3. La Santa Sede dichiara che le persone indicate nelle tre parti dell'allegato *B* sono di ruolo, addette in modo stabile, con stipendio fisso ed indispensabili e che quelle comprese nel n. 1 dell'allegato stesso, sono tutti ecclesiastici costituiti *in sacris*.

Ai riguardi delle esenzioni anzidette viene stabilito:

I.

L'esenzione dal servizio militare di cui all'art. 10 del Trattato Lateranense non comprende gli obblighi costrizionali e di leva (iscrizione sulle liste di leva, esame personale

e arruolamento), ai quali tutti indistintamente i cittadini italiani sono tenuti.

II.

Alle persone rivestite di Dignità e Cariche di cui al primo elenco (allegato *A*), fino al n. 42 compreso, è concessa, in ogni caso, esenzione dalla prestazione del servizio militare, indipendentemente dalla loro età.

Per il Corpo della Guardia Nobile (n. 43 dell'allegato*A*), l'esenzione è completa per lo Stato Maggiore nelle otto persone che attualmente lo compongono.

D'ora innanzi l'esenzione per l'intero Corpo — escluso il Comandante (n. 35 dell'allegato *A*) — è subordinata alla prestazione del solo servizio militare di leva nelle forze armate del Regno d'Italia.

A tale effetto la Santa Sede dichiara che per l'avvenire non assumerà nel Corpo delle Guardie Nobili cittadini italiani che non abbiano prestato il servizio militare di leva, in quanto vi siano soggetti.

Per la Guardia Palatina d'Onore (n. 44 dell'allegato *A*), l'esenzione è subordinata alla prestazione del servizio militare di leva. È indipendente dall'età per i componenti lo Stato Maggiore, mentre è condizionata al compimento del 39° anno di età per gli ufficiali non appartenenti allo Stato Maggiore e per le guardie.

L'esenzione così stabilita non può estendersi rispettivamente oltre il numero di cinque per gli ufficiali dello Stato Maggiore, di quindici per gli altri ufficiali e di centocinquanta per le guardie.

III.

Alle persone di cui al secondo elenco (allegato *B*) è concessa l'esenzione dal servizio militare come segue:

a) per i funzionari ecclesiastici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 1 dell'allegato *B*), l'esenzione è completa ed è indipendente dalla età, semprechè costituiti *in sacris;*

b) per i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, dichiarati dalla Santa Sede indispensabili (n. 2 dell'allegato *B*), l'esenzione è subordinata alle condizioni di avere prestato il servizio militare di leva e di avere compiuto il 32° anno di età;

c) per il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso, dichiarato dalla Santa Sede indispensabile (n. 3 dell'allegato *B*), l'esenzione è subordinata alle condizioni di avere prestato il servizio militare di leva e di avere compiuto il 39° anno di età.

IV.

Tanto i funzionari laici di ruolo con stipendio fisso, quanto il personale subalterno di ruolo con stipendio fisso non ammessi all'esenzione per non aver compiuto rispettivamente il 32° e il 39° anno di età, otterranno, dietro richiesta della Santa Sede, di ritardare, in caso di mobilitazione delle forze armate del Regno d'Italia, la presentazione alle armi per un periodo di tempo da indicarsi nella richiesta, ma non superiore ai tre mesi.

Qualora il richiamo alle armi del personale anzidetto abbia luogo almeno un mese dopo la data in cui è indetta la mobilitazione, il ritardo, se di tre mesi, verrà ridotto a due, e, se di due mesi, verrà ridotto a uno.

V.

Le persone esenti dal servizio militare di cui ai precedenti articoli II e III sono anche esenti dalle prestazioni indicate dagli articoli 2 lettera *a*), 5 ultimo comma, 7 primo comma e 9 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra, anche se in età superiore ai 55 anni. Tale esenzione, peraltro, non è consentita per coloro che appartengano o dipendano anche da Amministrazioni statali italiane o da qualcuno degli altri Enti menzionati nel citato articolo 9.

VI.

La Santa Sede comunicherà al Regio Governo entro il 31 agosto 1932 i nomi delle persone da esentare in base all'allegato *A*. Successivamente, ogni anno, non oltre il 30 settembre, comunicherà le eventuali sostituzioni di persone ai riguardi dell'allegato *A*, nonchè le variazioni per l'aggiornamento dell'allegato *B*.

A tale effetto la Santa Sede, nei casi in cui l'esenzione è subordinata al compimento del 32° o 39° anno di età, comunicherà anche i nomi di coloro che compiranno tale età entro il 31 dicembre successivo.

Il Regio Governo farà pervenire alla Santa Sede entro il 31 dicembre 1932, e negli anni successivi, per le variazioni, entro il 31 dicembre, tanto per le persone dell'allegato *A* quanto per quelle dell'allegato *B*, i documenti comprovanti l'esenzione.

Tali documenti conserveranno la loro validità fino a quando non vengano a cessare le ragioni della esenzione; in questo caso la Santa Sede restituirà al Regio Governo i documenti anzidetti.

VII.

Per un periodo di due anni, dalla data nella quale andrà in vigore l'accordo di cui al presente Protocollo, è concessa, in ogni caso, la esenzione dai richiami alle armi ai funzionari e al personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo III, che non abbiano compiuto l'età ivi indicata.

VIII.

Tre mesi prima dello scadere del periodo di cui al precedente articolo VII, la Santa Sede comunicherà al Regio Governo i nomi delle persone, per le quali intenda chiedere il ritardo ai sensi dell'articolo IV.

Il Regio Governo, prima dello scadere del periodo anzidetto, farà pervenire alla Santa Sede i documenti comprovanti il consentito ritardo.

IX.

Non è ammesso a fruire della esenzione di cui al presente Protocollo chi fino al momento in cui sorga legittimo titolo alla esenzione stessa abbia omesso di ottemperare, senza giusto motivo di dispensa, ritardo od altro contemplato dalle leggi vigenti, a qualcuno fra gli obblighi militari cui sarebbe stato tenuto.

X.

Sono esenti, senza limiti di età, dal servizio di Assessori presso le Corti di assise nel Regno, istituito con R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise, i Dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, di cui all'allegato *A*, fino al n. 43 compreso, sempre in quanto possano venire assunti a tale ufficio per essere in possesso dei requisiti contemplati dall'art. 4 del decreto stesso.

Sono del pari esenti dall'ufficio anzidetto, senza limiti di età, quelli fra i componenti lo Stato Maggiore della Guardia Palatina d'Onore che si trovino nelle condizioni previste dal citato articolo 4 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249. Gli ufficiali e le guardie di questo Corpo, in quanto in possesso dei requisiti su riferiti, sono esenti alle stesse condi-

zioni e negli stessi limiti di cui al 5° e al 6° comma dell'articolo II del presente Protocollo.

Sono, altresì, esenti dal servizio di Assessore, come sopra e senza limiti di età, oltre che i funzionari ecclesiastici costituiti *in sacris*, quelli laici di ruolo con stipendio fisso dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, di cui all'allegato *B*, sempre quando si trovino in una delle categorie contemplate dall'art. 4 del Regio decreto sopra citato.

XI.

Le Dignità, Cariche e persone comprese negli allegati *A* e *B* sono pure esenti da ogni altra prestazione di carattere personale.

XII.

La Santa Sede, poichè ritiene necessario uno sviluppo tanto dei propri Uffici quanto di quelli delle Sacre Congregazioni, si riserva di prospettare a suo tempo il conseguente maggiore fabbisogno di personale indispensabile; ed a questo solo effetto sono stati compresi nell'allegato *B* anche gli attuali funzionari di cittadinanza vaticana o di altri Stati.

Il presente Protocollo viene stipulato:

per la Santa Sede

Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Eugenio Pacelli, Segretario di Stato di Sua Santità;

per il Governo del Regno d'Italia

S. E. il Cavaliere di Gran Croce Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ambasciatore di Sua Maestà il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Governatore Onorario di colonia, Senatore del Regno;

i quali, muniti entrambi di pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, vi appongono la propria firma ed il rispettivo sigillo.

Fatto in Roma, in doppio originale, addì 6 settembre 1932.

(*L. S.*) E. Card. Pacelli. (*L. S.*). Cesare M. De Vecchi di Val Cismon.

Allegato *A*.

Dignitari della Chiesa e persone appartenenti alla Corte Pontificia.

1. — Gli Em.mi Sigg. Cardinali;
2. — I Patriarchi (da tre a cinque);
3. — Gli Arcivescovi o i Vescovi titolari (circa centoquaranta, ivi compresi i Nunzi, gli Internunzi, gli Incaricati d'Affari permanenti e i Delegati Apostolici), i Vescovi residenziali di Diocesi estere (circa dieci), i Vicari e i Prefetti Apostolici (circa sessanta);
4. — Il Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa;
5. — I Principi Assistenti al Soglio (due, laici);
6. — L'Uditore Generale della Rev.ma Camera Apostolica;
7. — Il Tesoriere Generale della Rev.ma Camera Apostolica;
8. — Il Maresciallo di Santa Romana Chiesa, Custode del Conclave (laico);
9. — Il Maggiordomo di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
10. — I Prelati Protonotari Apostolici di numero (sette);
11. — Il Commendatore di Santo Spirito;
12. — Il Reggente della Cancelleria;
13. — Il Maestro del Sacro Ospizio (laico);
14. — Il Maestro del Sacro Palazzo (di regola cittadino Vaticano);
15. — I Prelati Chierici della Rev.ma Camera Apostolica (otto);
16. — I Camerieri Segreti componenti il Collegio delle Cerimonie Pontificie (undici);
17. — I Camerieri Segreti partecipanti di Sua Santità (dieci);
18. — I componenti il Collegio degli Avvocati del Sacro Concistoro (dodici, di cui dieci laici);
19. — I Cappellani Segreti (quattro);
20. — I Chierici Segreti di Sua Santità (due, di regola cittadini Vaticani);
21. — Il Predicatore Apostolico;
22. — Il Confessore della Famiglia Pontificia;
23. — I componenti il Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici (sei, laici, con riserva da parte della Santa Sede di riportarli a dodici);
24. — Il Sacrista di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
25. — I Canonici delle tre Patriarcali Basiliche, Ministri Sacri della Cappella Pontificia (tre);
26. — Il Maestro e il Vice Maestro della Cappella musicale Pontificia;
27. — I Cappellani comuni di Sua Santità partecipanti (sei);
28. — I Chierici della Cappella (quattro);
29. — I Maestri Ostiari di Virga Rubea (due);
30. — Il Maestro di Camera di Sua Santità (di regola cittadino Vaticano);
31. — L'Uditore di Sua Santità;
32. — Il Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi Apostolici (laico);
33. — Il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità (laico);
34. — Il Soprintendente Generale delle Poste (laico);
35. — Il Comandante la Guardia Nobile;
36. — Il Vessillifero ereditario di Santa Romana Chiesa (laico);
37. — I Camerieri Segreti di Spada e Cappa di Sua Santità (quattro, laici);
38. — I Camerieri d'Onore di Spada e Cappa di Sua Santità (cinque, laici);
39. — L'Aiutante di Camera di Sua Santità (laico, di regola cittadino Vaticano);
40. — Il Decano e il Sottodecano di Sala (laici, di regola cittadini Vaticani);
41. — I Bussolanti partecipanti (dodici, laici);
42. — Il Medico di Sua Santità;
43. — Le Guardie Nobili del Corpo di Sua Santità, in numero di settantacinque, compreso lo Stato Maggiore, escluso il Comandante;
44. — La Guardia Palatina d'Onore.

Allegato *B*.

L'allegato *B*, suddiviso in tre parti (n. 1, n. 2 e n. 3), è costituito da tre voluminose cartelle, in doppio esemplare, che vengono rispettivamente allegate ai due originali del presente Protocollo.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 novembre 1932, n. **1423**.

Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 novembre 1932-XI, sul decreto contenente nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

SIRE!

La materia delle concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare è fondamentalmente tuttora regolata dal R. Viglietto 26 marzo 1833, col quale il Magnanimo Re Carlo Alberto, in occasione della riorganizzazione dell'Esercito piemontese, ripristinò le medaglie d'oro e d'argento al valor militare.

A quel venerando documento altre disposizioni si sono aggiunte con l'andar del tempo, per adattarne in quanto possibile via via l'applicazione alle esigenze nuove. Ma, se alle direttive fondamentali del R. Viglietto, sulla base del quale sono stati premiati gli eroismi militari italiani di tutto un secolo, nulla sarebbe ancora oggi da mutare, non è a meravigliare che esso, non soltanto per la forma, più non risponda ai bisogni dei tempi, ai quali, d'altronde, non appariscono più adatte nemmeno talune delle disposizioni successivamente aggiunte in applicazione di concetti o di principî oggi tramontati.

È sembrato pertanto indispensabile procedere ad una revisione totale delle disposizioni vigenti in materia di ricompense al valor militare. E, mentre con la legge n. 453 del 24 marzo 1932 - Anno X si è provveduto a disciplinare, con ogni più ampia garanzia dei diritti dei decorati e del prestigio delle decorazioni, mediante norme precise e complete perfettamente coordinate alla legislazione vigente ed al nuovo Codice penale, la *perdita* delle decorazioni (prima regolata molto sommariamente dall'art. 19 del R. Viglietto), nel-

l'unito schema di decreto che i riferenti hanno l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà sono state concretate le norme per regolare per l'avvenire le *concessioni* delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

Le nuove norme sono state studiate tenendo conto dell'ammaestratrice esperienza della grande guerra e sotto l'influsso della rinnovata coscienza nazionale.

Esse, posto in prima luce lo scopo pel quale sono istituite le decorazioni al valor militare ed affermati i caratteri per i quali gli atti di valor militare del tempo di guerra e del tempo di pace si differenziano sostanzialmente dagli atti di ardimento di altra natura, dànno successivamente adeguata soluzione alle varie questioni pratiche, taluna delle quali di somma importanza.

Alla funzione consultiva relativa alle proposte da sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, organizzata nei vari tempi mediante una molteplicità di organi che non conferisce ad assicurare la uniformità dei criteri, le nuove disposizioni provvedono mediante la istituzione di un solo organo consultivo militare nel quale troverà peraltro sempre adeguata rappresentanza la forza militare cui il proposto appartiene.

Ma ancora più profondamente innovatrici sono le disposizioni inserite nel decreto a riguardo della facoltà di reclamo — che fu in passato ammessa senza limitazione alcuna — in materia di ricompense al valor militare.

È stato, infatti, nel decreto, posto il divieto perentorio ed assoluto del reclamo gerarchico, nel suo aspetto di impugnazione delle decisioni adottate sulle proposte di decorazioni al valor militare formulate dalle autorità competenti. La natura stessa della materia mal si addice invero a qualsiasi manifestazione di insoddisfazione da parte dell'interessato; nel militare poi il reclamo, in questo campo, apparisce in aperto contrasto con l'austero sentimento di disciplina cui ogni suo atto deve essere informato: oltre a tutto, poi, si tratta di concessioni — per intimo loro carattere essenzialmente discrezionali — il cui conferimento è contornato delle più ampie e sicure garanzie procedurali.

Non si è voluto peraltro precludere la via al valoroso, che abbia ragione di ritenere di essere rimasto per sua disavventura ignorato, di far noto il suo eventuale titolo ad una decorazione. Epperò — vietato il reclamo avverso le decisioni — si è ammessa la pura e semplice richiesta di notizia circa l'esistenza o meno della proposta: mezzo, questo, indispensabile anche per riparare all'inconveniente delle involontarie omissioni, non difficile a verificarsi specie nelle vicende del combattimento, quando in esso siano gloriosamente caduti i superiori diretti.

Si è dato, pure, nel decreto, un assetto razionale e ben determinato alla delicata materia della attribuzione in proprietà delle insegne e dei brevetti delle decorazioni concesse alla memoria di defunti, materia sulla quale sinora non erano mai intervenute disposizioni precise ed esplicite, e si è disposto che detta attribuzione, quando non possa farsi ai più stretti congiunti del defunto, sia fatta al Corpo cui egli apparteneva, ovvero, se non era militare, al suo Comune di nascita.

A colmare poi una vera lacuna delle disposizioni vigenti, nel decreto è stato stabilito che, per ottenere l'attribuzione in proprietà delle insegne e dei brevetti concessi alla memoria (come pure la facoltà di fregiarsi delle insegne stesse ed anche la riversibilità del soprassoldo annesso alle medaglie), è necessario che i congiunti, cui spetti, siano immuni da gravi carichi penali o morali. Sinora, infatti, non esisteva una disposizione che autorizzasse esplicitamente a negare le onorifiche concessioni accennate, a quei congiunti che per la loro condotta morale, anzichè onorare, infamavano la memoria del valoroso decorato defunto.

Al raggiungimento dello scopo principale per il quale le decorazioni al valor militare sono istituite — la esaltazione degli atti di eroismo militare — e ad assicurare che venga reso quanto più possibile di onore al decorato e che venga efficacemente eccitata la emulazione tra le forze militari, è sommamente necessaria la massima divulgazione del fatto.

A ciò poco si è posto mente in passato: e tutto si ridusse alla inserzione delle concessioni, motivate, nei bollettini ufficiali dei Ministeri. Col nuovo decreto, invece, si è provveduto ad organizzare nel miglior modo possibile tale divulgazione, prescrivendo non solo la inserzione delle concessioni (e delle motivazioni) anche nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche la particolare comunicazione di ciascuna concessione al Comune di nascita del decorato, con l'obbligo della pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio ed inserzione nelle pubblicazioni del Comune e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno (es.: lettura nelle scuole, ecc.).

Sono state poi raccolte nello schema del decreto tutte le altre disposizioni relative alla concessione delle decorazioni al valor militare che, pur avendo una non lieve importanza, erano state emanate in passato con semplici disposizioni ministeriali, ovvero inserite in regolamenti: di guisa che, ad avviso dei riferenti, può ben dirsi che il decreto nuovo, nei suoi non molti articoli, regoli sotto ogni aspetto la materia.

Con che, naturalmente, non vuolsi escludere la eventualità di emanare, per la esecuzione, le norme di dettaglio di cui si manifesterà la necessità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. Viglietto in data 26 marzo 1833 col quale furono istituite le medaglie d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887 col quale fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

Art. 2.

Le decorazioni al valor militare sono:

le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
la croce di guerra al valor militare.

Art. 3.

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 4.

Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

Art. 5.

In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

Art. 6.

Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.

La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare nè indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

Art. 7.

Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale.

La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non inferiori ai Comandi di armata; ma, anche in tale caso, il conferimento è di poi sanzionato con decreto Reale.

I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare, quando non sono emessi motu-proprio, sono emanati su proposta del Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro per le colonie per le imprese coloniali.

Art. 8.

Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data del fatto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma del successivo art. 13.

Art. 9.

È dovere del comandante del corpo di vigilare perchè non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perchè non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

Art. 10.

Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

La proposta deve essere rimessa al Comando della divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, all'Amministrazione centrale competente.

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.

Art. 11.

La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata alla quale il militare appartiene.

Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento.

Art. 12.

In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

Art. 13.

Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

Art. 14.

Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purchè conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 15.

Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

Art. 16.

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere pre-

miati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.

La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 17.

A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17.

Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole medaglie, senza l'assegno suddetto.

Art. 18.

L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile, o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinchè siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.

La riversibilità del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, è ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.

L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è mai cedibile nè sequestrabile.

Art. 19.

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.

È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinchè conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

Art. 20.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18; l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente art. 19: è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

Art. 21.

I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente indossino in modo visibile le insegne.

I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

Art. 22.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

Art. 23.

A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella *Gazzetta Ufficiale*. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di nascita del decorato.

Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 24.

La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

Art. 25.

Nulla è innovato per quanto riguarda le insegne (decorazioni e nastro) e i brevetti.

Art. 26.

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25.

Il Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. **1424.**

Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Varese.

N. 1424. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Varese per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune di Varese e dei comuni a questo aggregati, in applicazione degli articoli 1 e 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, viene stabilito in L. 667.976,77 dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in L. 668.141,45 dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in L. 611.633,33 dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 284.988,03 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **1425.**

Contributi scolastici dovuti dai comuni di Grondona e Roccaforte Ligure.

N. 1425. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Grondona e Roccaforte Ligure, della provincia di Alessandria, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 1641,86 e 2131,80 coi Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 721, e 20 febbraio 1915, n. 1067, sono determinati rispettivamente in L. 1867,86 e 1905,80 a decorrere dal 25 ottobre 1929 e fino al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1426.**

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta, in Cremona.

N. 1426. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di S. Maria Assunta in Cremona viene determinato in cinque.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1427.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Maria SS.ma del Buon Consiglio in Napoli, della Congregazione di S. Giovanni a Carbonara dell'Ordine Eremitano di S. Agostino.

N. 1427. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Maria SS.ma del Buon Consiglio in Napoli, della Congregazione di S. Giovanni a Carbonara dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, ed è autorizzato il trasferimento al Convento stesso, che ne è già in possesso da epoca anteriore al Concordato, di un fabbricato con annesso giardino, attualmente intestato al Rev. Padre Carlo Driscoll.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1428.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di S. Chiara dell'Ordine delle Clarisse, in Cortona.

N. 1428. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Chiara dell'Ordine delle Clarisse in Cortona, ed è autorizzato il trasferimento al Monostero stesso dei beni già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1429.**

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Crema.

N. 1429. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in cinque il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa cattedrale di Crema.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1932.

Riconoscimento delle particolari caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, alla stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le proposte formulate dai prefetti di Modena e di Pistoia con le note 21 e 27 maggio p.p., nn. 5723 e 12107, nei riguardi della costituzione della stazione turistica interprovinciale dell'Abetone;

Udito il parere del Commissario del turismo e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato col R. decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242;

Decreta:

1. — Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, alla stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone, costituita con territorio dei comuni di Fiumalbo (Modena) e Cutigliano (Pistoia).

2. — La detta stazione interprovinciale, giusta apposita planimetria, vidimata dai prefetti di Modena e di Pistoia, è delimitata dai seguenti confini:

a) Zona della provincia di Modena: Reniccioite (1492) - Quota 1354 - Quota 1277 - Quota 1229 - Roncovecchio - Lago - Rio delle Pozze - Cerro - Capannelle - Cocca - Lagadello di Sopra - Cartiera - Quota 1485 - Curva di Livello 1500 fino al fosso della Sega - Curva di livello 1575 dal fosso della Sega a crinale del Prataccio - Quota 1600 - 1741 - Massi di Faidello - Passo delle Piramidi;

b) Zona della provincia di Pistoia: Fosso dell'Abetina - Corso del torrente Lima - Fosso della Collacchia - Quota

1207 (Cava) - Monte Cardosino - Quota 1361 - Quota 1376 - Monte Torto - Quota 1391 - Lago Baccioli - Quota 1300 - Belvedere - Quota 1447 - Crinale del Prataccio - Quota 1600 - 1741 - Massi di Faidello - Passo delle Piramidi.

I prefetti delle provincie di Modena e di Pistoia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6892)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1932.

Aumento del limite fissato dalla circolare 30 agosto 1930, n. 17074, agli effetti delle imposte di consumo per gli acquisti di uve e di mosti da parte dei produttori per correggere la produzione propria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610;

Vista la circolare 30 agosto 1930, n. 17074, emanata come norma avente carattere obbligatorio in materia d'imposte di consumo, giusta l'art. 18 del R. decreto 20 marzo 1930, n. 141;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, per la difesa economica della viticoltura;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Il limite del dieci per cento fissato dalla suindicata circolare 30 agosto 1930, n. 17074, per gli acquisti di uva e mosti da parte dei produttori allo scopo di correggere la produzione propria è elevato al venti per cento, se si tratta di acquisto di uve, ed al diciotto per cento se si tratta di acquisto di mosti.

Roma, addì 26 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(6902)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1932.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione sui premi incassati nell'anno 1930.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per le persone d'ambo i sessi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

È stabilito nella misura di L. 0,67 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita e nella misura di L. 0,40 per mille sui premi o contributi incassati per gli altri rami di assicurazione, il contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni, dalle imprese di capitalizzazione e di risparmio e dai mediatori autorizzati a collocare all'estero rischi di assicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilite nell'articolo precedente si applicano per l'anno 1931 sui premi o contributi di assicurazione incassati per l'anno 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6903)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 371 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Nicolò, figlio del fu Nicolò e di Lazzarich Pasqua, nato a Medolino (Pola) il 1° dicembre 1874 e abitante a Medolino n. 140, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cnapich Anna di Matteo e di Calcich Maria, nata a Sissano (Pola) il 28 luglio 1875, ed ai figli nati a Medolino: Susanna il 1° settembre 1904; Giuseppe, il 1° marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5591)

N. 315 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Matteo, figlio di Giuseppe e di Lorenzin Maria, nato a Medolino (Pola) il 23 novembre 1899 e abitante a Medolino n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gracalich Caterina di Pietro e di Brenco Maria, nata a Medolino il 15 gennaio 1903, ed alle figlie nate a Medolino: Rosa, il 30 aprile 1922; Veronica, il 16 novembre 1924; Maria, il 25 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5592)

N. 308 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Radossevich Mattea, nato a Medolino (Pola) il 7 gennaio 1866 e abitante a Medolino n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Maria fu Michele e fu Poldrugovaz Antonia, nata a Medolino il 27 dicembre 1868, ed ai figli nati a Medolino: Giuseppe, il 13 marzo 1899; Giorgio, il 23 aprile 1906; Maria, il 23 aprile 1906; Anna, il 7 maggio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5593)

N. 309 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Giuseppe, figlio del fu Vito e della fu Micalevich Maria, nato a Medolino (Pola) l'11 febbraio 1870 e abitante a Medolino n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla moglie Lorenzin Mattea fu Francesco e fu Kiraz Maria, nata a Medolino il 19 marzo 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5594)

N. 295 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Radossevich Fosca, nato a Medolino (Pola) il 16 luglio 1883 e abitante a Medolino n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clarich Maria di Giacomo e fu Rachich Maria, nata a Medolino il 7 marzo 1886 ed al figlio Giovanni, nato a Medolino il 27 agosto 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5595)

N. 287 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Martino, figlio di Michele e della fu Zuccon Filomena, nato a Pomer (Pola) il 10 aprile 1877 e abitante a Pomer, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Kirac Agata di Antonio e di Zuccon Giovanna, nata a Pomer il 3 giugno 1881, ed alla figlia Anna, nata a Pola il 19 luglio 1926, ed ai figli nati a Pomer: Antonio, il 20 ottobre 1905; Maria, il 23 gennaio 1910; Giovanni, il 24 gennaio 1918; Marta, il 1 marzo 1920; Filomena, il 5 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5596)

N. 240 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Zuccon Nadalina, nato a Medolino (Pola) il 19 febbraio 1874 e abitante a Medolino n. 279, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radossevich Giustina fu Michele e di Caterina Lazzarich, nata a Medolino il 18 agosto 1879, ed ai figli nati a Medolino: Giuseppe, il 6 ottobre 1903; Maria, il 21 febbraio 1905; Biagio, il 3 febbraio 1907; Gregorio, il 3 novembre 1909; Giustina, il 14 febbraio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5597)

N. 248 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Francesco Girolamo, figlio di Matteo e della fu Giovanna Micovillovich, nato a Pomer (Pola) il 23 settembre 1905 e abitante a Pomer n. 54, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buich Anna fu Carlo e fu Fosca Rachich, nata a Pomer il 18 settembre 1905, ed al figlio Giovanni, nato a Pomer il 4 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5598)

N. 668 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pertich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Scorzo Antonia ved. Pertich, figlio del fu Simone e della fu Marion Angela, nata a Fasana (Pola) il 20 febbraio 1866 e abitante a Fasana n. 124, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Scorso Antonia ved. « Perti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5603)

N. 364 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sugar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sugar Giovanna ved. di Giuseppe, figlio del fu Giuseppe Franciulla e di Giovanna Lanza, nata a Gimino il 27 dicembre 1887 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sugari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gimino: Giacomo, il 25 luglio 1909; Giuseppe, il 24 gennaio 1912; Francesco, il 17 settembre 1914; Maria, il 19 marzo 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5604)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Eccelsa Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 8 novembre 1932-XI, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1387, riguardante il cambio di denominazione del Comando Gruppo Legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado IV al comandante della Milizia stessa.

(6905)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 novembre 1932-XI ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo a conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del medesimo esercizio finanziario.

(6907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Tesoro - Div. I - Portafoglio

N. 229.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 novembre 1932 - Anno XI.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.45
Francia (Franco)	76.55
Svizzera (Franco)	376.10
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17 —
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.36
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.646
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.29
Olanda (Fiorino)	7.845
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.41
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.625
Id. 3,50 % (1902)	73.70
Id. 3 % lordo	53.65
Consolidato 5 %	83.70
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	100.60
Id. id. Id. 1940	101.075
Id. id. Id. 1941	101.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	624828 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Lisio (Cuneo) . L. per l'usufrutto: Ravotti Catterina fu Giuseppe, vedova in prime nozze di Bava Marco e in seconde nozze di Ferrero Giovanni, domic. in Lisio.	14 —
Cons. 5 % vecchio	798723 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bollo Attilio ed Emilio fu Simone, minori sotto la patria potestà della madre Castagnino Adele fu Gio Battista, domic. in Sestri Levante (Genova) . . . . » per l'usufrutto: Castagnino Adele fu Giov. Battista, vedova di Botto Simone.	750 —
Cons. 5 %	56094 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Pacini Elena Irene fu Luigi, vedova di Passerini Gregorio a firma della titolare e dell'usufrutto . . » per la proprietà: Passerini Argia fu Gregorio, nubile, domic. in Roma.	675 —
»	64100 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente, domic. in Velletri.	145 —
»	503333	Celani Antonietta di Giuseppe, nubile, domic. in Ascoli Piceno, vincolata . . . . »	4.500 —
3,50 %	4145	Opera Pia Bosi Pier Maria, in Parma . . . . »	150,50
Cons. 5 % Littorio	4593	Rotondo Michele fu Carmine, domiciliato nel comune di Fisciano (Salerno) . . . . »	1.135 —
»	4649	Intestate come la precedente . . . . »	1.200 —
»	23629		75 —
»	25927		100 —
»	34361		50 —
»	39438		100 —
»	48441		100 —
»	58698		50 —
Cons. 5 %	239395	Benvenuto Luigia fu Giuseppe Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cavassa Rosa di Giovanni, vedova di Benvenuto Giuseppe-Lorenzo, domic. in Camogli (Genova) . »	180 —
»	239401 Solo certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . . » per l'usufrutto: Cavassa Rosa di Giovanni, vedova di Benvenuto Giuseppe-Lorenzo, domic. in Camogli (Genova).	30 —
»	548334 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fava Giovanna moglie di Costa Michelangelo e Santa, nubile, Michelangelo, Giuseppe, Eugenio e Filippo, figli di Gaetano (gli ultimi due minori) sotto la patria potestà del padre e di Giuseppa Siniscalchi e nascituri da quest'ultima; Siniscalchi Teresa, nubile, Nicola, Filippo, Antonio, Diego, Maria, Giuseppa e Felicia di Francesco, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da detto Siniscalchi Francesco; Bianco Antonia moglie di Letterio Bonanno, Annunziata moglie di Luigi Calcagno, Paolo e Giovanni figli del fu Luigi e di Grazia Siniscalchi e figli nascituri da quest'ultima; Bianco Luigi fu Diego, mi-	

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
		nore sotto la patria potestà della madre Letteria Pagliara vedova di Bianco Diego, Fava Maria, nubile, Eugenio ed Alfredo figli del fu Paolo e di Bettina Siniscalchi e nascituri da quest'ultima, nonchè detta Bettina Siniscalchi quale coerede dei figli premorti; tutti domiciliati in Scilla (Reggio Calabria) quali legatari indivisi in via mediata ed immediata del fu Vita Filippo fu Francesco . L	2.439 —
		per l'usufrutto: Congiuntamente a Siniscalchi Giuseppa moglie di Gaetano Fava, Siniscalchi Francesco, Siniscalchi Grazia vedova di Luigi Bianco e Siniscalchi Bettina vedova di Paolo Fava, tutti figli di Siniscalchi Nicola e della fu Teresa Vita, domic. in Scilla (Reggio Calabria).	
Cons. 5 % Polizza combattenti	6952	Cecchini Collatino di Francesco, domic. in Badia Petroia, frazione di Città di Castello (Perugia) . . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	94478 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Sibona Pasqua di Antonio vedova di Massaro Alessandro, domic. in Capodrise (Caserta) . . . . »	35 —
		per la proprietà: Massaro Raffaela, Rosa, nubili, maggiorenni, Antonio, Giuseppe e Maria fu Alessandro, minori, sotto la patria potestà della madre, Sibona Pasqua di Antonio vedova di Massaro Alessandro, eredi indivisi del loro defunto padre, domic. in Capodrise (Caserta)	
Cons. 5 % Polizza combattenti	15211	Giustat Domenico fu Lorenzo, domiciliato in Salto (Torino) . »	20 —
Cons. 5 %	314491	Beneficio Urbanelli a Caldonazzo (V. T.) . . . . »	315 —
»	434628	Monaco Santa Maria Maddalena di Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Catania . . . . . »	25 —
»	372678	Montesanti Vincenza di Emanuele, minore emancipata sotto la curatela del marito Monaco Matteo di Pietro, domic. in Catania, vincolata . . . . »	2.500 —
»	395528	Montesanti Vincenza di Emanuele, moglie di Monaco Matteo di Pietro, domic. in Catania, vincolata . . . . »	2.500 —
Cons. 3.50 % (Categoria A)	10674	Montesanti Vincenza di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Trapani . . . . »	7 —
Prestito Naz. 5 %	8385	Porseo Concetto di Giuseppe, domiciliato in Varese (Como), vincolata . . . . »	20 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	23460	Pompei Vittorio di Eugenio, domiciliato in Recanati (Macerata) »	20 —
Cons. 5 %	298418	Righetti Maria di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre interdetto e sotto la curatela speciale di Righetti Antonio, domicil. in Sesta Godano (Genova) . . . . . . »	255 —
3.50 %	424487	Comune di Acerno (Salerno) . . . . »	3,50
»	775167	Intestata come la precedente . . . . »	2.093 —
»	773602	Intestata come la precedente . . . . »	2.117,50
»	772144	Intestata come la precedente . . . . »	38,50
»	796694	Intestata come la precedente . . . . »	1.365 —
»	779217	Intestata come la precedente . . . . »	1.288 —
Cons. 5 %	166517	Intestata come la precedente . . . . »	1.770 —
»	378932	Intestata come la precedente . . . . »	25 —
Cons. 5 % Littorio	12773	Intestata come la precedente . . . . »	900 —
»	54924	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni delle Venezie	21604	Micelli Antonio fu Giovanni volturato in data 30 settembre 1931-IX, a Micelli Vito fu Antonino, domic. in San Giorgio, frazione del comune di Resia (Udine), capitale . . . . »	800 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	14954	Fanfullo Francesco di Tito, domiciliato in San Lorenzo Maggiore (Benevento) . . . . »	20 —

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6464)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 35 — Numero del certificato provvisorio: 4538 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Gambelli Americo fu Giuseppe, domic. in Grosseto — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 36 — Numero del certificato provvisorio: 2684 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Giordanengo Ercole fu Bernardino, domic. in Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 2860 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Pasero Antonio fu Spirito, domic. in Elva (Cuneo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 38 — Numero del certificato provvisorio: 2921 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Da Casto Lucia di Celso, domic. in Bricco di Neive (Cuneo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 35103 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Società anonima « Industria seta italo-americana » — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 1835 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Barbesino Francesco fu Giovanni, domic. a Pozzole di Casale (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 41 — Numero del certificato provvisorio: 2774 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Gatto Andrea fu Ignazio, domic. a Trabia — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 28456 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Terni — Intestazione: Nevi Pietro fu Francesco, domic. in Attigliano (Terni) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 45751 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Calzificio Maffei — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 711 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Gallini Silvio di Guido, domic. a Varese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 3703 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Capozzi Francesco fu Nicola, domic. a Felsi (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 2084 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Antonioli Gaetano fu Luigi — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 51 — Numero del certificato provvisorio: 2369 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Coppo Alfredo ed Attilio germani fu Camillo, domic. a Casale (Alessandria) — Capitale: L. 800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 14735 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Società operaia di M. S. di Tavoleto (Pesaro) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 53 — Numero del certificato provvisorio: 7090 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Micai Luigi fu Francesco, domic. a Ferrara — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 13361 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Sereni Enrico di Gaetano, domic. a Spilamberto (Modena) — Capitale: L. 3800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 13980 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: D'Armento Giuseppe fu Nicola, domic. a Pisticci (Potenza) — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 22863 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Circolo femminile cattolico di Cucigliana (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 6514 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Coccia Giovanni fu Adeodato, domic. in Valtopina (Foligno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 7539 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Pucella Antonio fu Giovanni, domic. in Oratino (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 16518 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Pazienti Gaetano fu Antonio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 1523 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Cavalcaselle Maria fu Pietro, domic. a Padova — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 61 — Numero del certificato provvisorio: 11932 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Nucera Francesco fu Agostino, domic. a Roghudi (Reggio Calabria) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 1627 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Magnaschi Adolfo fu Fermo, domic. a Pavia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 14604 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Dini Enrico fu Gaetano, domic. a Formigine (Modena) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 7604 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Capanna Duilio fu Domenico, domic. Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 12701 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Circolo di coltura di Tuenno — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 3787 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Marcolini Luigi fu Angelo, domic. a Pesaro — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 18561 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Tronchin Giovacchino fu Davide, domic. a S. Giuseppe di Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 9712 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Brotto Giovanni Giuseppe fu Illuminato — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 120 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Bagalini Vincenzo fu Modesto, domic. a Cupramarittima (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 14353 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Taus Alessandro di Emilio, domic. a Cuccurano (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 6426 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Romani Giuseppe fu Celeste, domic. Gradara (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 3572 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Capriotti Vincenzo fu Domenico, domic. a Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 16809 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Giacomelli Antonietta fu Angelo, da Treviso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 35120 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Industria seta italo-americana — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 74 — Numero del certificato provvisorio: 11255 — Consolidato 5 % — Data di emissione: Omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione Montorzi Paola fu Ranieri, domic. a Pisa — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 75 — Numero del certificato provvisorio: 16547 — Consolidato 5 % — Data di emissione: Omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Niccolai Amedeo fu Marco, domic. a S. Lorenzo alla Corte (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 5513 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Comune di Romarzolo (Trento) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 566 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Maccari Carlo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 6122 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Vatalaro Vito fu Francesco, domic. a Centrache (Catanzaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio 3323 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Di Vita Alfrisio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 15103 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Pagani Antonio fu Primo, domic. a Brescia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 9933 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Martino Annina di Vincenzo — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 82 — Numero del certificato provvisorio: 4149 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Colliva Enrico fu Luigi, domic. a Ferrara — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 83 — Numero del certificato provvisorio: 12715 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Della Torre Antonio fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 84 — Numero del certificato provvisorio: 4062 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Muccilli Oreste fu Gennaro, domic. a Mirabello di Campobasso — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 4 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: De Lorenzana Lucrezia fu Ferdinando, vedova Raffa-Spannocchi, domic. a Pesaro — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 86 — Numero del certificato provvisorio: 4811 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione Bevitori Angelo fu Luigi, domic. a Savignano Romagna (Forlì) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numero del certificato provvisorio: 794 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Lupini Carlo fu Bernardo, domic. a Nereto (Teramo) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 3513 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Duca di Belcastro, Caracciolo di Forino Gennaro di Nicola, domic. a Penne (Teramo) — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89 — Numero del certificato provvisorio: 3958 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Comune di Montefino — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 3959 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Congregazione di carità di Montefino — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 3960 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Cassa di prestanze agrarie di Montefino — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 6057 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Chiavardi Giuseppe di Francesco, domic. a Cepagatti (Teramo) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 agosto 1932 - Anno X

(6463) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 146.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2309 — Data: 27 agosto 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Maffezzoni Marino fu Stefano — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 55 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 ottobre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6737)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.